

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4449

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ARMATO, STORTI, SCALIA, TOROS, CENGARLE, MAROTTA VINCENZO, SINESIO**

Presentata l'11 gennaio 1963

Rivalutazione dell'anzianità maturata nelle Forze armate e nei Corpi di polizia per i sottufficiali passati all'impiego civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — In virtù dell'articolo 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e di quelle a questa precedenti, ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, viene data la possibilità di optare, al compimento del 12° anno di servizio, per il passaggio alla carriera esecutiva della Amministrazione civile dello Stato.

A detto personale, come previsto dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vengono riservati, nella citata carriera, i posti disponibili nella qualifica di applicato (già grado XII-C ed attuale coefficiente « 180 »).

Ove si consideri che l'attuale ordinamento della carriera esecutiva prevede i coefficienti 157, 180, 202, 229, 271 e che il passaggio del personale in questione — per ragioni di graduatoria — non avviene prima del compimento del 16° anno di servizio, e cioè quando gli aventi diritto spesso rivestono il grado di maresciallo (coefficiente 202, 209, 271) o ne hanno maturato l'anzianità, si arguisce facilmente come detta categoria, col passaggio si trova a dover ripercorrere dall'inizio la carriera e senza che il servizio ultradecennale, già prestato sotto le armi, venga adeguatamente rivalutato.

Infatti, se l'impiegato della carriera esecutiva dei ruoli civili, già originariamente assunto in seguito a concorso esterno, può dalla data di nomina alla qualifica iniziale di applicato aggiunto (coefficiente 157), avan-

zare sulla carriera fino alla qualifica di primo archivista (coefficiente 229) nel ciclo di 13 anni (articoli 183, 184, 185 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), l'impiegato proveniente dai sottufficiali giunge alla qualifica di primo archivista dopo un minimo di 25 anni dalla data di ingresso nella pubblica Amministrazione senza che, peraltro, il relativo rapporto di impiego abbia subito interruzioni.

Nel computo di detti 25 anni è compreso naturalmente l'abbuono di quattro anni previsto dall'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957.

Da ciò risulta evidente che l'abbuono di quattro anni è inadeguato, perché non tiene conto di tutti gli anni trascorsi nella carriera militare da questi uomini, che hanno esplicato funzioni altamente qualificate e frequentato corsi e scuole di perfezionamento con programmi non soltanto militari ma relativi anche a mansioni di carattere amministrativo-contabile, di concetto e di media dirigenza (ad esempio, ben 6.000 comandi carabinieri sono retti da sottufficiali).

Tutto ciò contribuisce a fare del sottufficiale, che passa all'impiego civile un elemento preparato e di esperienza che merita di essere giustamente valorizzato, soprattutto in considerazione che il passaggio all'Amministrazione civile avviene per titoli con un sistema che consente la scelta dei migliori elementi.

Giova ricordare, inoltre, che il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, creò una sperequazione tra i sottufficiali in carriera continuativa e gli impiegati civili della carriera esecutiva, a danno dei primi.

Allo scopo di sanare tale sperequazione, venne approvata la legge 11 giugno 1959, n. 353, con la quale si dispose la equiparazione dei vari gradi dei sottufficiali in servizio permanente ai corrispondenti coefficienti stabiliti per gli impiegati civili della carriera esecutiva, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, senza, comunque, tenere conto degli anni di servizio prestati prima della nomina a sottufficiale.

La predetta legge 11 giugno 1959, n. 353, inoltre, mentre ha parzialmente sanato una sperequazione, ne ha creato una seconda tra i sottufficiali passati all'impiego civile nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1959, e quelli passati dopo il 1° gennaio 1960, a tutto danno dei primi che, pur avendo una maggiore anzianità di servizio da sottufficiali, si trovano con uno stipendio inferiore.

Per quanto riguarda il trattamento economico in generale, è da tener presente che il sottufficiale, all'atto dell'inquadramento nell'attuale qualifica di applicato, oltre a perdere tutte le indennità di carattere militare, viene a percepire lo stipendio iniziale previsto per quest'ultima qualifica; la differenza tra il precedente superiore stipendio e quello inferiore goduto nella nuova posizione, gli viene corrisposta sotto forma di « assegno *ad personam* » in virtù dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; assegno, questo, con computabile ai fini della 13ª mensilità e riassorbibile in un ciclo di 10-15 anni. Durante tale periodo, quindi, la « tredicesima », è decurtata, in media, di lire 6.000 ed ogni aumento periodico è puramente fittizio.

Altra disparità di trattamento sia giuridico che economico si verifica per i sottufficiali passati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni successivamente al feb-

braio 1958 poiché in seguito all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, che regola lo stato dei postelegrafonici, detti sottufficiali vengono inquadrati nel ruolo di archivio con le sole attribuzioni proprie di detto ruolo a causa delle decurtazioni (rispetto al ruolo di archivio degli altri Dicasteri) previste dall'articolo 37 di detta legge n. 119. Poiché, anche, il sottufficiale, oggi, come innanzi detto, esplica funzioni altamente qualificate, particolarmente nel campo delle specializzazioni in telecomunicazioni e nei settori amministrativo-contabili e della media dirigenza, rientra nel particolare interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni inquadrato nel giusto ruolo il personale in parola, come veniva praticato prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Da queste considerazioni sorge urgente ed improrogabile la necessità di emanare un provvedimento legislativo che dia un giusto riconoscimento al servizio prestato nelle forze armate dello Stato, sia ai fini economici che ai fini della progressione in carriera nei ruoli civili, mediante l'abbreviazione dei periodi di permanenza nelle varie qualifiche della carriera esecutiva.

È opportuno sottolineare come le proposte modifiche non intaccano i principi fondamentali del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto si riconnettono alle disposizioni in tema di « Personale in particolare situazione », di cui tratta la parte quarta, articoli 344 e seguenti, del decreto, né comportano alcun onere, in quanto il trattamento economico relativo sarebbe goduto dagli interessati, qualora non fosse avvenuto il passaggio, sempre rimanendo nell'ambito della medesima pubblica Amministrazione.

I motivi adottati a sostegno della presente proposta, pertanto, si ispirano, soprattutto, alla necessità di evitare un danno ingiusto nei confronti di dipendenti, che hanno operato in maniera continuativa al servizio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« Tutti i posti di archivista o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere esecutive dei Ministeri dell'Interno (Amministrazione della pubblica sicurezza), Difesa-Esercito, Difesa-Marina, Difesa-Aeronautica, Grazia e giustizia (Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena), Finanze (carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e carriera degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dipendenti, in possesso dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti.

Un terzo dei posti di archivista o qualifica equiparata delle carriere esecutive di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è riservato ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, in possesso dei prescritti requisiti ».

L'ultimo comma dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali, gli appuntati ed equiparati sono collocati in ruolo e vengono all'uopo intercalati, nella misura di uno o due, con gli impiegati appartenenti rispettivamente alle carriere esecutive e del personale ausiliario promossi o nominati alla qualifica di archivista o equiparata, o di inserviente od equiparata ».

ART. 2.

Ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia che passano alla carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello Stato ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono attribuiti, all'atto dell'inquadramento, aumenti biennali di stipendio in base agli anni di servizio militare prestato.

Agli stessi, in aggiunta agli aumenti di stipendio, determinati nei modi stabiliti dal precedente comma, sono computati i benefici derivanti da benemerienze combattentistiche e decorazioni.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali in base all'articolo 352 alle preesistenti analoghe disposizioni, l'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 185 per la promozione a primo archivista o qualifica equiparata è ridotta di sette anni ».

ART. 4.

All'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« Il periodo di effettivo servizio nella qualifica stabilito dai precedenti commi è ridotto di un anno per gli impiegati provenienti dai sottufficiali che abbiano maturato nell'impiego militare un'anzianità superiore a 13 anni ».

ART. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sottufficiali passati all'impiego civile con decorrenza successiva al 30 giugno 1956, ed a coloro che sono alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo.

ART. 6.

I sottufficiali passati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dopo il 27 febbraio 1958, fermo restando per gli stessi quanto previsto nella presente legge, dovranno essere inquadrati, a domanda, nel ruolo degli operatori di esercizio, o nei ruoli tecnici, se specialisti, di cui all'allegato I, tabelle M, N, O, P, Q, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, modificata dalla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, seguendo il criterio di equiparazione delle qualifiche esposto nella tabella allegata alla presente legge.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA PRESENTE LEGGE

RUOLO DI ARCHIVIO		ALTRI RUOLI	
Coeff.	[Qualifica	Coeff.	Qualifica
—	—	357	Capo ufficio superiore.
—	—	345	Capo ufficio di 1 ^a classe.
271	Archivista capo.	284	Capo ufficio.
229	Primo archivista.	240	Ufficiale di 1 ^a classe.
202	Archivista.	211	Ufficiale di 2 ^a classe.
180	Applicato.	193	Ufficiale di 3 ^a classe.